

za con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea all'art. 4 del citato *Grant Agreement* n. INEA/CEF/TRAN/M2020/2436221 in due quote pari al 50% del valore assegnato, a titolo di prefinanziamento e saldo.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il medesimo Ministero trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2022

*L'ispettore generale capo: ZAMBUTO*

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1076

22A04551

DECRETO 8 giugno 2022.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l'annualità 2022 dei programmi di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).** (Decreto n. 8/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;


Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 recante alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dal suddetto regolamento (UE) n. 2220/2020, che, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2022, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un



ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 13.454.889.673,00, di cui euro 1.654.587.531,00 per l'anno 2021;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014/2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 21, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 che, per i programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dispone la copertura a carico dello Stato dell'intera quota del cofinanziamento regionale delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta, a lordo della riserva di efficacia, a 8.086.844.241,50 euro ed è a carico del predetto Fondo di rotazione, comprese le quote regionali delle regioni colpite dagli eventi sismici per le annualità dal 2016 al 2020 ai sensi dell'art. 21, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del *budget* assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il

primo e secondo pilastro (Regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013);

Considerato, inoltre, che il predetto quadro finanziario tiene conto dello storno parziale delle risorse finanziarie assegnate ai Programmi di sviluppo rurale per le annualità 2018, 2019 e 2020, approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei Programmi di sviluppo rurale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

Visti gli articoli 20-22 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in base ai quali la ventilazione annuale, di cui alla citata nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 del Mi-paaf, è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di *performance*, che è stata definitivamente assegnata dalla Commissione con decisioni adottate a seguito della verifica del raggiungimento dei *target* intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei Programmi di sviluppo rurale;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di euro 566.427,00 rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Viste le decisioni con cui sono state approvate le versioni vigenti dei programmi di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014/2022, riportate nella tabella contenuta nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto il quadro finanziario allegato alla suddetta nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che evidenzia, relativamente alla riserva di efficacia, la quota di cofinanziamento statale, distinta per singola annualità, relativa alla riserva di efficacia, che ammonta a 459.989.850,66 euro;

Considerato che per i Programmi di sviluppo rurale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria occorre assicurare la copertura a carico dello Stato della quota del cofinanziamento regionale della riserva di efficacia, che è stata definitivamente assegnata dalla commissione, limitatamente alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e che tale importo, quantificato nella citata nota n. 5451 del 13 febbraio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, è pari ad euro 24.009.540,57;

Considerato pertanto che la quota di cofinanziamento statale, distinta per singola annualità, relativa alla riserva di efficacia, complessivamente ammonta pari a 483.999.391,24 risultante dalla somma dei citati importi di 459.989.850,66 euro ed euro 24.009.540,57, che sono poste a carico del Fondo di rotazione;



Considerato che per i suddetti programmi è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2014 al 2020 con i decreti direttoriali IGRUE numeri 7 e 47 del 2016, n. 59 del 2017, numeri 15-16-17-18-19 e 36 del 2019, numeri 6-8 e 37 del 2020, numeri 2-37 del 2021;

Considerato che per la quota regionale dei suddetti Programmi delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2016 al 2020 con i decreti direttoriali IGRUE numeri 8-9-10-11 del 2017, numeri 16-17-18-19 del 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, in merito al riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che nella tabella allegata alla citata delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 si prevede che per l'anno 2022 a fronte di risorse del Fondo FEASR pari ad euro 1.355.921.375,00, di cui 1.207.921.375,00 per i programmi regionali e 148.000.000,00 per i programmi nazionali, occorre attivare risorse a titolo di cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 per 848.467.247,69 euro per i programmi regionali e 179.686.395,08 euro per i programmi nazionali, per un totale complessivo di euro 1.028.153.642,77;

Considerato che le risorse del *Next Generation* EU (NGEU), come evidenziate nella tabella allegata alla citata delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pari a euro 269.404.179,00 per il 2021 ed euro 641.181.946,57 per il 2022, non attivano risorse di cofinanziamento nazionale secondo quanto previsto dal cit. reg. 1305/2013, art. 59, par. 4, lettera *e-bis*, come modificata dal regolamento n. 2220/2020;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, rubricato «Risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR» abrogato dall'art. 1, comma 2, legge 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021;

Visto l'articolo n. 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, rubricato «Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» che, al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 ha destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, inserito nei piani finanziari dei programmi di sviluppo rurale delle regioni coinvolte come finanziamento nazionale integrativo;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 300760 del 1° luglio 2021 con la quale è stata effettuata la suddivisione dell'importo sopracitato di 92.717.455,29 euro tra i Programmi di sviluppo rurale delle regioni beneficiarie delle risorse destinate al riequilibrio finanziario;

Vista la nota n. 0630621 del 1° dicembre 2021 con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato la suddivisione tra le annualità 2021 e 2022 dell'importo sopracitato di 92.717.455,29;

Considerato che per i suddetti programmi è stato già assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione delle risorse per la riserva di efficacia riferita a tutti Programmi di sviluppo rurale per l'importo complessivo di euro 459.989.850,66, della quota regionale della Riserva di efficacia delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici per le annualità dal 2016 al 2020 per l'importo complessivo di euro 24.009.540,57, per l'anno 2021 riferita a tutti Programmi di sviluppo rurale per l'importo complessivo di euro 1.251.318.230,33, nonché delle risorse previste dal citato art. 68-ter a titolo di riequilibrio finanziario per l'importo complessivo di euro 92.717.455,29 con il decreto n. 37/2021;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 1° giugno 2022, svoltasi in modalità videoconferenza:

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assegnato per l'annualità 2022 dei Programmi di sviluppo rurale che beneficiario del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio sulla base della ripartizione effettuata con la delibera del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 citata nelle premesse, ammonta complessivamente ad euro 1.028.153.642,77 ed è destinato per ciascun Programma di sviluppo rurale nella misura definita nella tabella allegata.

2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per il tramite di AGEA coordinamento.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati



al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2022

*L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1118

Allegato al decreto n. 8/2022  
FEASR - PSR - legge n. 183/1987 - annualità 2022

Programma di Sviluppo rurale	Ultima Decisione di approvazione	Annualità 2022
Abruzzo	C(2021)7464 del 12/10/21	23.905.491,75
Basilicata	C(2021)7789 del 25/10/21	22.090.688,05
P.A. di Bolzano	C(2022)244 del 11/01/22	20.162.183,51
Calabria	C(2021)8549 del 22/11/21	37.217.475,44
Campania	C(2021)8415 del 16/11/21	55.203.191,13
Emilia Romagna	C(2021)6321 del 23/08/21	66.509.568,54
Friuli Venezia Giulia	C(2021)6863 del 17/09/21	17.642.248,58
Lazio	C(2022)909 del 09/02/22	47.173.040,56
Liguria	C(2021)7589 del 19/10/21	16.825.585,05
Lombardia	C(2021)9139 del 06/12/21	65.416.228,46
Marche	C(2021)7585 del 19/10/21	30.201.154,03
Molise	C(2021)7043 del 23/09/21	10.908.274,01
Piemonte	C(2021)7355 del 06/10/21	61.886.599,82
Programma Nazionale	C(2021)6136 del 16/08/21	176.000.000,00
Puglia	C(2021)7246 del 30/09/21	55.975.145,70
Rete Rurale Nazionale	C(2021)6630 del 06/09/21	3.686.395,08
Sardegna	C(2021)8379 del 15/11/21	62.890.057,84
Sicilia	C(2021)8530 del 19/11/21	70.422.577,96
Toscana	C(2021)7670 del 20/10/21	56.577.608,52
P.A. di Trento	C(2022)306 del 13/01/22	16.663.501,11
Umbria	C(2021)7299 del 04/10/21	40.754.090,26
Valle d'Aosta	C(2022)3420 del 18/05/22	7.372.087,80
Veneto	C(2021)6788 del 15/09/21	62.670.449,57

TOTALE

1.028.153.642,77

DECRETO 9 agosto 2022.

**Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, prima e seconda tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

22A04552

